

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2013
630/2013/R/EEL

ADOZIONE DI JOINT OPINIONS OF THE ENERGY REGULATORS ON THE “REDIPUGLIA – VRTOJBA” AND “ZAULE-DEKANI” EXEMPTION APPLICATIONS

**L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA
IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 dicembre 2013

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 72/2009);
- il Regolamento 713/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (di seguito: ACER);
- il Regolamento 714/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 714/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge 290/03);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) 21 ottobre 2005 (di seguito: decreto 21 ottobre 2005);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2010;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 40/2013/R/EEL del 31 gennaio 2013 (di seguito: deliberazione 40/2013/R/eel);
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico all’Autorità del 13 maggio 2011, protocollo Autorità 13651 del 18 maggio 2011 (di seguito: lettera maggio 2011);
- la lettera della società Terna S.p.A (di seguito: Terna) del 26 luglio 2011, protocollo Autorità 21433 del 8 agosto 2011 (di seguito: lettera agosto 2011);
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico all’Autorità del 13 febbraio 2012, (prot. Autorità n. 6696 del 5 marzo 2012, di seguito: lettera febbraio 2012);

- le lettere dell’Autorità del 27 luglio 2012 e del 1 agosto 2012, (prot. Autorità n. 23349 del 27 luglio e n. 23820 del 1 agosto 2012, di seguito: lettere luglio 2012);
- le lettere della società Adria Link s.r.l. (di seguito: Adria Link) all’Autorità del 17 settembre 2012, (prot. Autorità n. 28893 e n. 28894 del 21 settembre 2012);
- la lettera dell’Agenzia per l’energia slovena (di seguito: AGEN-RS) del 16 gennaio 2013, (prot. Autorità n. 3788 del 25 gennaio 2013, di seguito: lettera 16 gennaio 2013);
- l’istanza di esenzione per la linea di interconnessione in corrente alternata Redipuglia-Vrtojba inviata al Ministero dello Sviluppo Economico e all’Autorità (prot. Autorità n. 23153 del 26 giugno 2013) da parte delle società Adria Link, E3 ekologija ekonomija d.o.o. (di seguito: E3) e Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (di seguito: HSE);
- l’istanza di esenzione per linea di interconnessione in corrente alternata Dekani-Zaule inviata al Ministero dello Sviluppo Economico e all’Autorità da parte delle società Adria Link S.r.l., E3 e HSE (prot. Autorità n. 23151 del 26 giugno 2013);
- la lettera di Terna del 30 ottobre 2013 (prot. Autorità n. 35463 del 6 novembre 2013, di seguito: lettera 6 novembre 2013).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 17, comma 1, del Regolamento 714/2009, che sostituisce la previgente disciplina contenuta nell’articolo 7 dell’abrogato Regolamento (CE) n. 1228/2003, prevede, allo scopo di incoraggiare gli investimenti nella realizzazione di nuove infrastrutture, assicurando al tempo stesso il corretto funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica, che gli interconnettori in corrente continua possano essere oggetto di una esenzione (i) dalla disciplina relativa al diritto di accesso di terzi (di seguito: TPA), (ii) dalla normativa sulla gestione dei proventi derivanti dall’assegnazione della capacità di interconnessione, (iii) dalla normativa tariffaria e (iv) dalla normativa relativa alla separazione proprietaria;
- ai sensi del predetto articolo, per il rilascio di un’esenzione devono essere rispettate, tra l’altro, le seguenti condizioni:
 - a) l’investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di energia elettrica;
 - b) il livello del rischio connesso all’investimento deve essere tale che l’investimento non sarebbe effettuato senza la concessione di una esenzione;
 - c) l’interconnettore deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica separata, quanto meno sotto il profilo della forma giuridica, dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;
 - d) sono imposti dei corrispettivi agli utenti di tale infrastruttura;
 - e) l’esenzione non deve pregiudicare la concorrenza o l’efficace funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica o l’efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l’infrastruttura è collegata;
- ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del Regolamento 714/2009, in casi eccezionali il comma 1 del medesimo articolo si applica anche agli

interconnettori in corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti per la connessione di sistemi di trasmissione adiacenti per mezzo di interconnettori in corrente alternata;

- ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del predetto Regolamento, l'esenzione è concessa, caso per caso, dalle autorità di regolamentazione nazionale, salva la facoltà, riconosciuta allo Stato membro dal comma 6 del medesimo articolo, di attribuire tale competenza ad un'altra amministrazione, che è tenuta, comunque, ad acquisire preventivamente il parere dell'autorità di regolamentazione nazionale;
- il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che:
 - nel decidere di concedere un'esenzione, si tenga conto anche dell'esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata dell'esenzione e l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura;
 - prima di concedere un'esenzione le autorità di regolamentazione decidono le regole e i meccanismi di gestione e assegnazione della relativa capacità;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del citato Regolamento, le autorità di regolamentazione interessate da una richiesta di esenzione devono raggiungere un accordo entro sei mesi dalla data in cui è stata presentata una domanda di esenzione dinanzi all'ultima di queste autorità di regolamentazione, in assenza del quale la decisione in merito è assunta da ACER.
- l'articolo 3, del decreto legislativo 93/11 prevede, altresì, che i criteri di valutazione, ai fini del riconoscimento di un'esenzione, tengano conto della finalità di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale e di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia;
- l'articolo 39, del decreto legislativo 93/11, prevede, infine, che il diritto al rilascio dell'esenzione rimanga in capo al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministero), sentito il parere dell'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le lettere maggio 2011 e gennaio 2012, il Ministero ha inviato, all'Autorità, due separate istanze di esenzione dal TPA, presentate ai sensi del decreto 21 ottobre 2005, dalla società Adria Link in merito a due linee di interconnessione in corrente alternata (di seguito: interconnettori), "Zaule-Dekani" e "Redipuglia-Vrtojba", ai fini del rilascio del parere previsto dall'articolo 4 del suddetto decreto;
- con le medesime lettere, il Ministero richiedeva a Terna, in deroga a quanto previsto dal citato decreto, il calcolo della capacità commerciale aggiuntiva (di seguito: NTC) resa disponibile dalle due linee, utilizzando ai fini del calcolo un ipotetico scenario di rete comprendente anche gli interventi di sviluppo pianificati da Terna e previsti entrare in servizio entro il 2014 (termine allora previsto per l'entrata in esercizio degli interconnettori);
- le informazioni contenute nelle istanze di cui al precedente punto risultavano, a parere dell'Autorità, del tutto insufficienti a valutare i requisiti di aumento della concorrenza e rischiosità dell'investimento necessari per ottenere l'esenzione ai sensi del Regolamento 714/2009 richiamato al precedente gruppo di considerati;

- con le lettere luglio 2012, l’Autorità, dopo aver informato il Ministero, ha pertanto richiesto alla società Adria Link di fornire ogni elemento utile in suo possesso atto a provare che i predetti interconnettori incrementassero la concorrenza nella fornitura di energia elettrica e che i relativi costi e rischi di investimento fossero particolarmente elevati se paragonati a quelli normalmente sopportati dai gestori delle reti di trasmissione nazionale per connettere in corrente alternata sistemi di trasmissione confinanti;
- con le lettere settembre 2012, Adria Link, in risposta alle suddette lettere, ha trasmesso al Ministero e all’Autorità, due separati rapporti integrativi riguardanti gli interconnettori (di seguito: *integration report*) che contengono, rispettivamente, le seguenti analisi a supporto dei progetti:
 - “*competition assessment*”;
 - “*risk assessment*”;
 - “*financial assessment (business plan)*”;
 - “*regulatory assessment*”.
- gli *integration report* di cui al precedente punto, non avendo né la forma né il contenuto di nuove istanze di esenzione, si limitavano a offrire delle analisi dettagliate a supporto delle istanze già presentate al Ministero;
- successivamente, con la lettera 16 gennaio 2013, AGEN-RS ha informato l’Autorità di aver ricevuto due separate richieste di esenzione, presentate congiuntamente da Adria Link e dalle società E3 e HSE, riguardanti i medesimi interconnettori Zaule-Dekani e Redipuglia-Vrtojba di cui all’istanza richiamata sopra;
- con riferimento all’interconnettore Redipuglia-Vrtojba, l’istanza richiedeva un’esenzione della durata di 16 anni, per il 100% della capacità commerciale aggiuntiva tra Italia e Slovenia che la linea permette di ottenere (di seguito: NTC) dai seguenti articoli:
 - a. 16, comma 6, del Regolamento 714/2009 (inerente l’utilizzo rendita di congestione);
 - b. 9 della Direttiva 72/2009 (inerenti le regole di separazione e certificazione dei gestori di rete);
 - c. 32 della Direttiva di cui sopra (riguardante la disciplina del TPA); e
 - d. 37, commi 6 e 10, della medesima Direttiva (riguardanti la normativa tariffaria);
- con riferimento all’interconnettore Zaule-Dekani, l’istanza richiedeva un’esenzione di oggetto analogo a quello di cui sopra, ma per una durata di 12 anni e per il 90% del NTC;
- nei mesi di marzo e aprile 2013, gli uffici di AGEN-RS e dell’Autorità hanno tentato di riconciliare le informazioni in loro possesso al fine di istruire correttamente le richieste di esenzione ricevute nel 2013 in conformità alla disciplina di cui al Regolamento 714/2009;
- a seguito dell’attività di cui al precedente punto, è emerso che, nonostante le istanze inoltrate dal Ministero all’Autorità nel corso del 2011 e del 2012 e quelle ricevute da AGEN-RS nel gennaio del 2013 riguardassero gli stessi interconnettori, le stesse erano sostanzialmente difformi in quanto:
 - le istanze del 2011 e 2012 erano state presentate esclusivamente da Adria Link al Ministero mentre quelle del 2013 sono state presentate congiuntamente da Adria Link, HSE ed E3;

- le istanze del 2011 e 2012 avevano un oggetto diverso da quelle del 2013, in quanto le prime chiedevano un'esenzione dal TPA per una quota del 100% della NTC incrementale e per una durata di 16 anni per entrambi gli interconnettori, mentre quelle del 2013 hanno per oggetto quanto precisato ai precedenti punti;
- le istanze del 2013 devono, pertanto, intendersi come nuove domande di esenzione, presentate ai sensi del Regolamento 714/2009 e sostitutive di quelle presentate in precedenza al Ministero.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in data 26 giugno 2013, in ottemperanza al richiamato articolo 17, comma 4, del Regolamento 714/2009, le società Adria Link, E3 e HSE hanno inviato anche all'Autorità le due istanze di esenzione precedentemente trasmesse ad AGEN-RS;
- dalla predetta data decorre il termine ultimo di sei mesi entro il quale le due Autorità di regolazione interessate dalle suddette domande devono raggiungere un accordo, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento 714/2009;
- al fine di addivenire, entro il termine massimo sopra ricordato, ad una posizione congiunta in merito alle istanze di esenzione, l'Autorità ha, pertanto, avviato una collaborazione con AGEN-RS;
- nell'ambito della loro istruttoria, l'Autorità e AGEN-RS hanno preso in considerazione, tra le altre cose, il valore di NTC attribuibile ai due interconnettori che è individuabile esclusivamente attraverso procedure di calcolo condivise dai due gestori dei sistemi di trasmissione nazionale, Terna (con riferimento all'Italia) ed Eles (con riferimento alla Slovenia); tuttavia, il valore di tale NTC è tanto più incerto quanto più il calcolo viene effettuato in anticipo rispetto alla reale entrata in esercizio dei nuovi interconnettori;
- nel corso del 2011, Terna aveva già concordato con Eles dei possibili valori della NTC incrementale attribuibile ai due interconnettori oggetto delle presenti richieste di esenzione, sulla base di uno scenario di rete che comprendeva una serie di rinforzi di rete pianificati dai due gestori, ma non ancora avviati in costruzione;
- con la lettera 6 novembre 2013, Terna ha confermato all'Autorità quanto più volte comunicato nel corso degli ultimi tre anni sia al Ministero che alla stessa, ossia che gli interconnettori in questione, date le attuali condizioni di rete, non permettono di ottenere una NTC incrementale sulla frontiera Slovena e che una NTC incrementale è plausibilmente ottenibile solo a fronte dell'avvio in esercizio di alcuni interventi di sviluppo già pianificati sia per la rete slovena che italiana;
- con riferimento alla rete italiana, l'intervento di sviluppo di Terna che maggiormente influenza la NTC attribuibile ai due interconnettori di cui sopra è la linea Udine Ovest – Redipuglia, che fa parte degli investimenti strategici individuati dall'Autorità con la deliberazione 40/2013/R/eel, e che prevede come data obiettivo il dicembre 2016.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- sulla base delle informazioni acquisite, gli uffici dell'Autorità hanno predisposto, congiuntamente con gli uffici di AGEN-RS, due documenti contenenti la posizione dei regolatori in merito a ciascuna istanza di esenzione (di seguito: *Joint Opinion*);
- l'adozione preventiva delle *Joint Opinion* è necessaria ai fini del rilascio della decisione formale di esenzione, da parte delle autorità competenti (ossia, il Ministero per l'Italia e AGEN-RS per la Slovenia);
- ciascuno dei documenti di cui al precedente punto è suddiviso in tre parti:
 - Parte 1) che fornisce una descrizione del progetto;
 - Parte 2) recante la valutazione delle Autorità sulla ammissibilità della richiesta di esenzione e un'analisi finanziaria sulla base delle informazioni rese disponibili dai proponenti;
 - Parte 3) che contiene la valutazione congiunta dell'Autorità e di AGEN-RS in merito all'istanza di esenzione, concessa limitatamente alla disciplina di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento 714/2009, nonché le relative condizioni imposte ai fini del rilascio di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 17 dello stesso Regolamento.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno e urgente adottare le *Joint Opinion*, anche per consentire alle società proponenti di completare l'iter autorizzativo degli interconnettori oggetto delle istanze di esenzione in territorio sloveno (in quanto la normativa nazionale prevede che un soggetto possa iniziare tale iter solo a seguito dell'ottenimento di una decisione di esenzione);
- sia necessario basare il parere sulle predette richieste di esenzione considerando un valore di NTC, riconosciuto anche dal regolatore sloveno, subordinato all'effettiva entrata in esercizio di alcuni interventi di rinforzo della rete individuati dai due gestori, Terna ed Eles;
- in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 10, del decreto legislativo 93/11, al fine di favorire l'unificazione proprietaria della rete di trasmissione nazionale, sia opportuno prevedere che al termine dell'esenzione la proprietà delle parti di interconnettori ricadenti in territorio italiano sia trasferita a Terna.
- sia opportuno concedere agli interconnettori un'esenzione nei termini riportati nelle *Joint Opinion*, Parte 3, e in particolare che:
 - a) debba essere accolta la richiesta di esenzione dall'art. 16, comma 6, del Regolamento 714/2009;
 - b) non debba essere accolta la richiesta di esenzione dall'articolo 32 della Direttiva 72/2009;
 - c) non possano essere accolte, con riferimento all'Italia, in base alla normativa nazionale, le richieste di esenzione dagli articoli 9 e 37 comma 6 e 10, della Direttiva 72/2009

DELIBERA

1. di adottare il documento “*Joint opinion of the energy regulators on the Zaul-Dekani exemption application*”, nella versione allegata alla presente deliberazione (*Allegato A*)
2. di adottare il documento “*Joint opinion of the energy regulators on the Redipuglia-Vrtojba exemption application*”, nella versione allegata alla presente deliberazione (*Allegato B*);
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, ad AGEN-RS ad ACER e ad Adria Link;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

27 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni